



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AU RIFIUTI ART. 208 – CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 28 Agosto 2025, n. 5990 - effetto variante dell'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/2006 - specialità della conferenza di servizi di cui all'art. 208

Il TAR campano conferma la legittimità dell'autorizzazione unica ex art. 208 Dlgs 152/2006, impugnata dal Comune che, in sede di conferenza di servizi, aveva manifestato reiteratamente il proprio dissenso.

Il Comune sosteneva che, trattandosi di modifiche ad impianto esistente, non potesse estendersi l'effetto automatico di variante urbanistica dell'art. 208 e che, in ogni caso, la conferenza di servizi non avesse adeguatamente motivato le ragioni del superamento del dissenso.

Il TAR, invece, sottolinea la specialità dell'art. 208 sia quanto ad effetti sia quanto a procedimento, richiamando l'indirizzo interpretativo consolidato secondo cui "In particolare, la sentenza T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 01/04/2015, n.1883 chiarisce che "l'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, (è) norma speciale che disciplina il procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti, anche pericolosi, disponendo che la relativa domanda debba essere presentata alla Regione, individuata quale ente territoriale competente al rilascio" e che "il provvedimento regionale conclusivo, di approvazione, opera, nella specie, anche in funzione sostitutiva di visti, autorizzazioni e concessioni degli enti partecipanti, costituendo, all'occorrenza, anche variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, assorbendo, in definitiva, ogni specifica manifestazione di volontà decisoria degli altri soggetti istituzionali. Ne consegue che "la localizzazione dell'impianto può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello "strumento urbanistico", il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore" (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 13 luglio 2012, n. 877; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17 giugno 2011, n. 3243)."

Il TAR prosegue chiarendo anche la specialità della conferenza di servizi dell'art. 208: "Invero, nel nuovo procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti disciplinato dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 caratteristica del modello procedimentale è la natura istruttoria della Conferenza di Servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto -affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale- non vincolata, ove adeguatamente motivata, ai pareri negativi espressi dai rappresentanti degli enti locali partecipanti (T.A.R. Sicilia, Palermo, 27 gennaio 2012, n. 200; Cons. di St., sez. IV., 4 dicembre 2007, n. 6157). In conclusione, "nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui unico provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedurali" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17 giugno 2011, n. 3243)".

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202202415&nomeFile=202505990_01.html&subDir=Provvedimenti